

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA
PRESSO LE STRUTTURE
DELL' AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Premessa

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (AOUI Verona), nella convinzione che l'integrazione tra competenze acquisite nel percorso di formazione e in ambito lavorativo siano la base della crescita di professionalità utilmente spendibile nel modo del lavoro e in particolare in Sanità, mette a disposizione proprie strutture, personale e supporto didattico in un'ottica di collaborazione nei confronti di diplomati/laureati finalizzata a mantenere, approfondire e/o perfezionare le proprie conoscenze professionali.

Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dall'AOUI con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

Riferimenti normativi

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

Decreto Legislativo n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli".

Art. 1 Oggetto e natura giuridica della frequenza volontaria

L'Azienda consente, discrezionalmente e compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, l'accesso alla frequenza volontaria presso strutture/dipartimenti/unità operative allo scopo di mantenere ed integrare le conoscenze acquisite, dai soggetti richiedenti, durante il percorso di studi, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

La frequenza volontaria presso le unità operative/servizi aziendali è uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad acquisire, approfondire o perfezionare le proprie conoscenze e competenze relative alle attività svolte presso l'Azienda.

L'autorizzazione a frequentare deve essere compatibile alla concreta realtà organizzativa aziendale e alle risorse umane, strumentali e logistiche disponibili.

In nessun modo si configura come rapporto d'impiego con l'Azienda, nemmeno a carattere precario, né può essere intesa come requisito o presupposto per lo stesso, è svolta a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese che comporti un onere finanziario per l'Azienda.

La frequenza è altresì incompatibile con l'attribuzione di contratto di lavoro autonomo, di prestazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda.

I frequentatori non possono in alcun modo svolgere attività in sostituzione del personale dipendente. Non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale.

Il Direttore della Struttura Ospitante ove viene svolta la frequenza è direttamente responsabile di quanto derivante dalla presenza del soggetto ammesso alla frequenza volontaria. Qualora il frequentatore intendesse svolgere attività assistenziale, in accordo e sotto la diretta responsabilità del Direttore della UOC ospitante, questi deve identificare formalmente un tutor di riferimento ed esplicitare le attività assistenziali previste in un piano da allegare al momento della presentazione della richiesta di frequenza volontaria. In questo caso, fermo restando che il personale strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale intervento su richiesta del professionista frequentatore, questi svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive del tutor. Tali tipologie di attività sono comunque da riferire alla capacità del professionista frequentatore, desumibile dalla valutazioni del Direttore UOC e tutor.

Non può essere ammesso alla frequenza l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (D.lgs n. 151/2001).

Le aspiranti alle frequenze volontarie in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere ammesse alla frequenza di strutture ove possono verificarsi condizioni di rischio.

La frequenza quindi deve avvenire sotto la responsabilità del Direttore/Responsabile della unità operativa/servizio dove la stessa è svolta, il quale vigila sulla regolare frequenza e sul corretto andamento dell'attività svolta dal frequentatore.

La frequenza volontaria può essere richiesta dai seguenti soggetti:

1. coloro che abbiano già conseguito un titolo di studio o di formazione professionale coerente con la frequenza richiesta (c.d. frequenza volontaria);
2. professionisti e studenti che provengono da istituzioni estere che abbiano fini e scopi coerenti con l'attività aziendale al fine di promuovere scambi culturali con realtà anche di Paesi extracomunitari (c.d. frequenza per scambi culturali).

Art. 2 Condizioni per l'ammissione alla frequenza

La frequenza volontaria non configura alcun rapporto di lavoro e non costituisce svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento tra quelli indicati in premessa del presente regolamento.

I soggetti che chiedono di frequentare volontariamente le strutture dell'Azienda devono essere in possesso di un titolo di studio coerente con l'attività svolta nell'unità operativa in cui viene chiesta la frequenza.

Sono ammesse alla frequenza volontaria persone di età superiore a 18 anni,

La frequenza è concessa ad insindacabile giudizio di AOUI Verona ed autorizzata per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile.

La proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della frequenza inoltrando apposita istanza corredata dal parere/assenso del Direttore della Struttura frequentata.

Art. 3 Domanda di ammissione alla frequenza

La richiesta di ammissione alla frequenza volontaria, indirizzata al Direttore Generale, deve essere inoltrata dall'interessato utilizzando l'apposito modulo reperibile anche nel sito web aziendale. Nella sezione formazione

Il richiedente deve autocertificare, previa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

i propri dati anagrafici, la residenza e/o il domicilio, il recapito telefonico e il proprio indirizzo e-mail a cui l'Azienda potrà indirizzare (anche in via esclusiva) ogni comunicazione rilevante;

l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti giudiziari in corso o le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle che prevedono l'erogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; il titolo di studio posseduto e l'eventuale abilitazione e/o iscrizione all'Albo, ove previste. Nel caso in cui il titolo di studio sia conseguito all'estero, è necessario che vi sia il riconoscimento del medesimo da parte della competente autorità italiana, là dove la figura professionale non preveda l'obbligatorietà dell'abilitazione e/o dell'iscrizione.

Il richiedente deve indicare l'unità operativa/servizio che intende frequentare, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore/Responsabile della stessa, espresso mediante sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione alla frequenza.

Il cittadino extracomunitario dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno a norma dell'art. 27, lettera f) del Dlgs 25.7.1998 "Testo Unico sull'immigrazione" la cui validità ricopra l'intera durata della frequenza volontaria.

Il richiedente, contestualmente all'istanza, deve produrre:

- a) copia della polizza assicurativa contro gli infortuni, comprensiva dei casi di morte o invalidità permanente così come previsto al successivo articolo;
- b) fotocopia del documento di identità;
- c) i cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno.

il richiedente, nell'indicare la struttura che intende frequentare, deve acquisire il parere favorevole del Direttore della stessa, espresso mediante sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione alla frequenza.

Le domande di ammissione alla frequenza possono essere presentate direttamente al protocollo dell'AOUI o inoltrate mediante servizio postale o tramite posta elettronica utilizzando i moduli previsti per la richiesta di autorizzazione alla frequenza o di rinnovo della frequenza stessa.

La richiesta dopo essere stata protocollata sarà trasmessa all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università, alla Direzione Medica Ospedaliera o alla Direzione delle Professioni Sanitarie in relazione al profilo di appartenenza secondo quanto previsto al successivo art. 8 per il rilascio del parere, previa verifica della sostenibilità organizzativa.

L'ammissione alla frequenza è disposta con deliberazione del Direttore Generale o con provvedimento del Direttore della UOC Servizio Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione se delegato, e sarà comunicata dalla medesima UOC all'interessato e per conoscenza al direttore/Responsabile della unità operativa/servizio presso la quale è stata richiesta la frequenza

Per garantire il corretto iter istruttorio si fa presente che la frequenza decorre dalla data di autorizzazione alla frequenza stessa.

Art. 4 Coperture assicurative

I frequentatori devono provvedere personalmente alla stipula di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni - comprensiva dei casi di morte (con un massimale di importo non inferiore a euro 200.000.-) e di invalidità permanente (euro 300.000.-) e di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata. Gli aspiranti frequentatori devono essere in possesso di polizza infortuni integrata da copertura per rischio radiazioni nel caso di frequenze presso Unità Operative che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni.

In caso di proroga della frequenza, il mancato rinnovo dell'assicurazione comporta l'immediata cessazione della stessa.

La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi è, invece, garantita dall'AOUI nei termini previsti dalla polizza RCT/RCO in essere presso l'Amministrazione stessa.

Art. 5 Obblighi del frequentatore volontario

Il frequentatore ha l'obbligo di:

conoscere e rispettare le disposizioni del presente regolamento;

osservare le disposizioni generali/organizzative e operative in vigore presso la Struttura frequentata, avendo cura di prendere visione della documentazione aziendale, disponibile presso le Strutture e consultabile sul portale aziendale, nonché le direttive impartite dal responsabile della struttura dove svolge la frequenza;

e rispettare in particolare il codice di comportamento aziendale dell'AOUI di cui alla deliberazione n. 1031 del 04.12.2018, che viene consegnato in copia e fatto sottoscrivere allo stesso al momento dell'autorizzazione alla frequenza; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; il Direttore della Struttura frequentata procederà alla consegna al volontario dei manuali della sicurezza e dell'emergenza; tali manuali sono scaricabili da Intranet Aziendale-sito Prevenzione e Protezione — Documenti Interni;

Il frequentatore è tenuto a dotarsi a proprie spese, nei casi in cui sia obbligatorio per il personale in possesso di posizione funzionale corrispondente, di specifico vestiario e calzature.

Ai frequentatori l'Azienda garantisce per gli aspetti di competenza, l'osservanza delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.lgs n. 81/08 e s.m.i

Art. 6 Competenze del Direttore Responsabile della Struttura frequentata

Al Direttore della Struttura o al responsabile di riferimento del frequentatore volontario, competono le funzioni di vigilanza e controllo oltre che la verifica del rispetto delle norme di natura deontologico-professionale.

Qualora necessario, il Direttore della Struttura frequentata può richiedere il rilascio delle abilitazioni necessarie per accedere alle reti informatiche aziendali ai frequentatore, utilizzando le procedure standard, e sarà tenuto a disporre la disabilitazione al termine della frequenza.

L'eventuale attestato relativo alla frequenza effettuata viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione previo attestazione della frequenza stessa del Direttore della struttura ove ha avuto luogo la frequenza. Nell'attestazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti e coperti da polizza assicurativa contro i rischi infortuni, senza alcuna valutazione o giudizio di merito.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Il frequentatore è designato come persona autorizzata al trattamento dei dati e in qualità di tale nomina, assume gli stessi obblighi cui è sottoposto tutto il personale autorizzato, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali.

A tal fine, ha il dovere di riservatezza e di trattare con segretezza le informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, di non divulgarle, di non diffonderle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza per tutta la sua durata e anche in seguito.

La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso e comporta assunzione di responsabilità ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e del regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.

Qualora viceversa il frequentatore si limiti a compiere, a fini di formazione, attività che non comportano trattamento di dati personali ai fini e per gli effetti di cui al Codice sulla privacy, con riferimento alle informazioni di cui venga comunque a conoscenza in tale

veste egli è tenuto a osservare tutte le regole che l'Azienda prevede per il proprio personale interno a garanzia della riservatezza delle stesse nonché, se pertinenti all'attività svolta, della dignità del paziente, come comunicategli dal soggetto di cui all'art. 7, nonché a rispettare norme di condotta analoghe a quelle proprie degli incaricati che per legge sono tenuti al segreto professionale o al segreto d'ufficio.

Art. 8 Competenze per gestione frequentatori

Fatte salve le competenze del Direttore della Struttura frequentata, compete all'UOC Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e l'Innovazione acquisire la documentazione relativa alle domande di frequenza volontaria così come l'adozione delle relative determinazioni, previa acquisizione del parere positivo della UOC Direzione Medica Ospedaliera per la gestione e l'organizzazione sanitaria per i Medici e Laureati con titolo che consente l'accesso alla Dirigenza Sanitaria; della Direzione delle Professioni Sanitarie per i Laureati con titolo che consente l'accesso al Comparto Sanitario; della UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e rapporti con l'università per i laureati tecnici/amministrativi.

Art. 9 Abrogazione regole aziendali previgenti

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione aziendale previgente in materia.

Art. 10 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento approvato con deliberazione aziendale, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo aziendale.